

**Fortis.** L'articolo 70 dell'attuale regolamento dice:

“ Un deputato, che intenda rivolgere una interpellanza al Ministero, nè farà domanda per iscritto al presidente enunciando l'argomento senza motivazione. ”

La modificazione dice:

“ Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione o interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. ” Si tralascia di dire: “ *enunciando l'argomento.* ” Ora così potrebbe ritenere che fosse interdetto di enunciare specificatamente l'argomento nella formula dell'interpellanza.

**Bonghi, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonghi, relatore.** L'onorevole Fortis si lagna che si siano tralasciate le parole: “ *enunciando l'argomento.* ”

La sola ragione per la quale queste parole sono state tralasciate è perchè sono inutili...

**Lazzaro.** (*Della Commissione*) Ecco: inutili!

**Bonghi, relatore.** Del rimanente, se l'onorevole Fortis crede il contrario, proponga che si aggiungano, e la Commissione non si opporrà.

**Presidente.** Onorevole Fortis, che l'argomento si debba enunciare è sottinteso.

**Fortis.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Fortis.** Dal momento che l'onorevole relatore ha dato quella spiegazione che abbiamo udito a questo mutamento di dizione, io non ho più nulla da dire, benchè io non creda che le parole: “ *enunciando l'argomento* ” fossero inutili, perchè enunciare l'argomento vale, in questo caso, determinarlo o specificarlo.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito la nuova forma dell'articolo 70 del regolamento, proposta dalla Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvata.*)

L'articolo 72 del regolamento è il seguente:

“ Un deputato che intenda rivolgere una semplice interrogazione o richiedere una comunicazione di documenti dovrà pure darne annunzio preventivo, e, qualora la Camera consenta, farà la domanda immediatamente. Udita la risposta del ministro non vi potrà essere discussione. ”

La Commissione lo modifica nel seguente modo:

“ Art. 71. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna infor-

mazione sia giunta al Governo, o sia esatta; se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti, che al deputato occorrono. Il ministro, appena udita la lettura della interrogazione, o il giorno dopo, risponde, e la sua risposta non dà luogo nè a dichiarazioni per parte del deputato, nè a discussione. ”

La Camera comprende la semplificazione che la Giunta ha proposto d'introdurre nel diritto di rivolgere interrogazioni al Governo; queste non potrebbero, d'ora in poi, ammettere alcuno svolgimento nè alcuna discussione; consisterebbero soltanto in uno schiarimento di fatto, che il deputato avrebbe diritto di chiedere al Governo.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Permetta la Camera che io parli su questo articolo: tanto più io gliene chiedo venia, perchè mi pare che essa sia disposta a votarlo senza discussione. Secondo questo articolo, la interrogazione è precisata nella sua estensione; ed il Governo, *udita la lettura della interrogazione stessa*, deve rispondervi immediatamente; cioè, deve dare gli schiarimenti che con essa si chiedono.

**Bonghi, relatore.** O il giorno dopo.

**Depretis, presidente del Consiglio.** O immediatamente, o il giorno dopo. Ma è sempre possibile rispondere il giorno dopo?

**Bonghi, relatore.** Lo dirà.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Ed allora a che serve la disposizione del regolamento?

Io ammetto la limitazione per le interrogazioni come è precisata qui; ma costringere il ministro a rispondere immediatamente il giorno dopo, avrà questa conseguenza, che nella maggior parte dei casi il ministro dirà: non sono in grado di rispondere, ho bisogno di avere delle informazioni; e allora che risultato avrete ottenuto?

Questo io dico anche per ciò che ha tratto alle interpellanze. Abbiamo ora la regola, che è abbastanza severa nel nostro regolamento, che il ministro, o immediatamente, o al più tardi il giorno dopo, dichiara se e quando può rispondere. Non so perchè si debba togliere questa facoltà al ministro; poichè, nella grande varietà dei casi, è così ampio il campo delle interrogazioni e delle interpellanze, che non si può ammettere che il ministro possa lì per lì rispondere, senza prima domandare le informazioni che occorrono.